



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 16/03/2023

Spett.le Cliente

**Studio Commerciale - Tributario**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

sito web: [www.studiomasciotti.it](http://www.studiomasciotti.it)

**Oggetto:**

**Opportunità di regolarizzazione di violazioni formali eventualmente commesse entro il 31/10/2022, quali ad esempio invio tardivo di fatture elettroniche e di corrispettivi telematici che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo**

**Versamento spontaneo della sanzione di 200 euro entro il 31/03/2023, per ciascun anno fiscale**



**Suggeriamo di sfruttare l'opportunità di regolarizzazione delle anomalie e violazioni formali eventualmente commesse entro il 31 ottobre 2022, versando con F24 (codice tributo TF44) entro il 31.3.2023 la suddetta sanzione di 200 euro per ogni anno in cui si ritiene possa essere stata commessa una anomalia o violazione formale.**

*Fabrizio Masciotti*

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

Spettabile Cliente, con la presente circolare La informiamo che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) – unito al Provvedimento AdE del 06/03/2023 ed alla R.M. 6/E del 14/02/2023 – consente al contribuente, tra le altre opportunità riguardanti la c.d. tregua fiscale, anche di regolarizzare (eventualmente) eventuali anomalie e violazioni formali, usufruendo di una sanzione ridotta.

Le violazioni meramente “formali” sono comunque quelle che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap.

Tra le **violazioni formali** rientrano, ad esempio, la tardiva trasmissione allo Sdi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, qualora non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta.

In sintesi, si ricorda che

- le **fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni / prestazioni di servizi** (effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 e verso Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007) **vanno inviate allo Sdi dell'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla effettuazione dell'operazione** (la data della fattura deve riportare la data di effettuazione dell'operazione: es. la fattura emessa che riporta la data del 31 marzo (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file Xml), per un servizio incassato o eseguito il 31/03, va inviata allo Sdi entro il 12/04);
- **di corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente vanno trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate** (ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015) **entro 12 giorni dalla effettuazione dell'operazione** (es. il corrispettivo incassato e memorizzato con registratore telematico in data 31/03, va inviato allo Sdi entro il 12/04).

L'invio tardivo all'Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici fa scattare **sanzioni piuttosto elevate per ogni tardivo invio telematico**. Ad esempio:

- laddove l'invio tardivo della fattura non ha inciso sull'Iva da versare all'Erario (violazione formale), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro,
- laddove invece la fattura tardiva abbia inciso ossia ha comportato il versamento di un'Iva in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta: scatta la sanzione dal 90 al 80% dell'imposta non documentata o documentata con un ritardo tale da incidere sulla liquidazione del tributo.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) – unito al Provvedimento AdE del 06/03/2023 ed alla R.M. 6/E del 14/02/2023 – consente al contribuente di correggere (eventualmente) eventuali **anomalie e violazioni formali**, usufruendo di una **sanzione ridotta, pari a 200 euro per ogni anno fiscale a cui si riferisce la violazione, da versare con F24 entro e non oltre venerdì 31/03/2023 utilizzando nella sezione Erario il codice tributo TF44:**

“TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI –

- **Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.**
- campo rateazione: 0101 (per versamento in un'unica soluzione),
- anno di riferimento: periodo di imposta a cui si riferisce la violazione.
- codice atto (da riportare nel mod. F24 in caso di versamenti collegati all'eventuale anomalia segnalata dall'AdE).

L'Agenzia delle Entrate, al fine di “stimolare” il contribuente alla **regolarizzazione delle anomalie e violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, versando la suddetta sanzione entro il 31.3.2023**, sta effettuando l'attività di compliance inviando a molti contribuenti una comunicazione dedicata alle anomalie riscontrate connesse alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche / corrispettivi telematici.

Le comunicazioni in esame sono inviate al **domicilio digitale** (PEC) del contribuente. Le informazioni sono consultabili dal contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;
- codice atto (da riportare nel mod. F24 in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata);
- modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

In particolare, sono disponibili le seguenti informazioni:

O dati relativi alle **fatture emesse** (oltre i termini): Numero delle fatture emesse in ritardo;

Tipo fattura;

Tipo Documento;

Numero Fattura / Documento;

Data Fattura / Documento;

Data di trasmissione;

Identificativo SDI file;

O dati relativi ai **corrispettivi giornalieri emessi** (oltre i termini): Numero degli invii trasmessi in ritardo;

ID Invio;

Matricola dispositivo;

Data di rilevazione;

Data di trasmissione



*Indipendentemente dalla ricezione della suddetta comunicazione di compliance da parte dell'AdE (la quale potrebbe anche non aver intercettato la possibile violazione formale), suggeriamo di sfruttare tale opportunità di regolarizzazione delle anomalie e violazioni formali eventualmente commesse entro il 31 ottobre 2022, versando con F24 (codice tributo TF44) entro il 31.3.2023 la suddetta sanzione di 200 euro per ogni anno in cui si ritiene possa essere stata commessa una anomalia o violazione formale.*

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

**Dott. Fabrizio Masciotti**